

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2024-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MONTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 gennaio 1967
(V. Stampato n. 3453)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 gennaio 1967

Comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1967

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966**

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il nostro Paese ha ratificato a suo tempo la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 fra i principali Stati dell'Europa occidentale e resa esecutiva appunto con legge 4 agosto 1955, n. 848. Al primitivo nucleo di Stati firmatari si sono poi, negli anni successivi, aggiunti altri Stati che hanno ratificato la suddetta Convenzione.

Come è pur noto, la Convenzione prevede il funzionamento di un Istituto i cui organi principali sono: la Commissione europea dei diritti dell'uomo e la Corte europea dei diritti stessi. Per la composizione dell'uno e dell'altro organo era previsto, negli articoli 22 e 40, il numero rispettivo di componenti al momento della prima ratifica. Ma l'avvento degli altri Stati ha reso necessario dare ad essi la loro equa rappresentanza sia nella Commissione sia nella Corte.

Con ciò si è venuto a turbare il ritmo stesso delle nomine previste negli articoli anzi citati. L'articolo 22 della Convenzione prevede, infatti, un sistema inteso a consentire ogni 3 anni il rinnovo della metà dei componenti la Commissione. Per la Corte, in virtù dell'articolo 40, il mandato di quattro giudici doveva aver termine nel 1962, quello di altri quattro nel 1965 e quello dei rimanenti sette nel 1968. L'andamento delle nomine sostitutive si è quindi venuto a spostare in modo da rendere necessario l'attuale Protocollo aggiuntivo n. 5, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.

Tale Protocollo dispone la fissazione della durata dei mandati per i membri della Commissione e della Corte in maniera tale che il rinnovo rispetti la equa sostituzione con l'opportuno succedersi delle nomine ed introducendo una certa facoltà ben controllata a disposizione del Comitato dei Ministri. Comitato dei Ministri che, come è noto, rappresenta esso stesso l'Organo preposto al Consiglio d'Europa e collegato con la Convenzione.

A tal fine l'articolo 1 attribuisce al Comitato dei Ministri il potere di decidere, prima di procedere all'elezione, la durata del mandato dei membri da nominare entro un minimo di tre anni ed un massimo di nove. Si consente, così, di adattare la cessazione delle funzioni dei nuovi membri con quella dei precedenti, al fine di realizzare la periodicità di rinnovo prevista all'articolo 22 della Convenzione.

Per le stesse considerazioni, l'articolo 3 prevede una analoga procedura per l'elezione dei giudici alla Corte attribuendo però il descritto potere all'Assemblea consultiva anzichè al Comitato dei Ministri.

Il dispositivo del Protocollo si giustifica in sè stesso perchè non è se non un giusto adattamento alla realtà creatasi con la felice adesione di nuovi membri alla Convenzione.

Nessun ostacolo dal punto di vista amministrativo e perciò proponiamo il favorevole accoglimento del disegno di legge a noi presentato.

MONTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 5 che modifica gli articoli 22 e 40 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti

dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 20 gennaio 1966.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 5 del Protocollo stesso.